

prevede espressamente l'irretroattività dell'adeguamento stesso. Questo Dipartimento sta studiando una soluzione proseguendo i contatti informali con l'Esecutivo comunitario.

Procedura di infrazione 2008/4343 - Disposizioni IVA relative ai requisiti in materia di fatturazione – lettera di costituzione in mora n. C(2009) 8845 della Commissione europea del 20.11.2009.

In sintesi, l'articolo 21, comma 2, del DPR IVA n. 633/72 prevede che : "2. La fattura è datata e numerata in ordine progressivo per anno solare e contiene le seguenti indicazioni:". La Commissione è del parere che il requisito in base al quale i soggetti passivi devono cominciare ogni anno una nuova serie di numeri sequenziali vada al di là di quanto stabilito dalla direttiva IVA.

Procedura di infrazione n. 2006/2456 ex art. 228 del Trattato CE. Aiuti alle società a partecipazione pubblica maggioritaria, c.d. "municipalizzate" (aiuto CR-27/99). Articolo 3, commi 69 e 70, della legge n. 549/1995 ed articolo 9 bis del D.L. n. 318/1986, convertito dalla legge n. 488/1986. Decisione negativa della Commissione 2003/193/CE del 5 giugno 2002. Sentenza della Corte di Giustizia del 1° giugno 2006. Messa in mora del 12 dicembre 2006 ex articolo 228 del Trattato. Parere motivato del 31.1.2008 ex articolo 228 del Trattato. Con il citato parere motivato la Commissione ha invitato l'Italia a prendere le disposizioni necessarie per conformarsi al parere motivato, adottando, entro due mesi dal ricevimento del medesimo, i provvedimenti per l'esecuzione della richiamata sentenza della Corte di Giustizia del 1° giugno 2006. La questione riguarda il mancato completamento del recupero degli aiuti illegali in argomento. Secondo le informazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, competente ad effettuare il recupero delle agevolazioni fiscali, si evince che laddove non sia finora stato possibile pervenire al rimborso degli aiuti, ciò è risultato imputabile essenzialmente alle situazioni contenziose pendenti innanzi ai giudici tributari, con particolare riferimento all'accoglimento di istanze di sospensione da parte dei soggetti tenuti al rimborso degli aiuti. Al riguardo, il legislatore ha adottato il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, che reca all'articolo 2 "Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia tributaria". Il decreto legge 185/08, convertito dalla Legge n. 2/2009 (GU n. 22 del 28-1-2009) contiene all'articolo 24 disposizioni finalizzate a completare la procedura di recupero. Il Decreto Legge n. 135/2009 contenente "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, convertito dalla legge 20 novembre 2009 n. 166 ha previsto, all'art. 19, che ha modificato il citato art. 24, l'irrilevanza ai fini del recupero delle plusvalenze realizzate dall'ente al momento della trasformazione delle aziende di servizi pubblici locali in società di capitali. Infine, la Corte di Giustizia delle Comunità europee, in data 11 giugno 2009 ha respinto i ricorsi con cui alcune aziende municipalizzate chiedevano l'annullamento degli artt. 2 e 3 della decisione della Commissione 2003/193/CE (Cause T-297/02, T301/02, T189/03) ed ha dichiarato irricevibili i ricorsi relativi alle Cause T-292/02, T-297/02, T301/02, T189/03, T300/02, T-222/04.

Procedura d'infrazione n. 2008/4421.

Il 19 febbraio 2009 la Commissione Europea ha inviato una lettera di costituzione in mora ai sensi dell'art. 226 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (TCE), relativa all'obbligo di nominare un rappresentante fiscale residente in Italia imposto alle imprese assicuratrici degli altri Stati membri che intendono operare nel ramo vita in regime di

libera prestazione di servizi. Le osservazioni che, ai sensi del predetto articolo del Trattato sono state richieste all'amministrazione italiana riguardano la verifica della compatibilità delle attuali disposizioni che regolano l'attività delle imprese assicuratrici degli altri Stati membri che operano nel ramo vita in Italia (Legge n.1216 del 1961) con quelle che disciplinano la libera prestazione dei servizi ai sensi dell'art. 49 del TCE e dell'art. 36 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE). E' stato rilevato a carico del nostro Paese che l'obbligo di nominare un rappresentante fiscale residente in Italia ai fini del pagamento dell'imposta e degli altri adempimenti previsti dall'art. 4-bis della Legge 1961, n.1216, previsto per le imprese che intendono operare nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi, rappresenta per le imprese degli altri Stati membri un ostacolo alla libera prestazione dei servizi di assicurazione vita e determina in capo ad esse costi ingiustificati, sproporzionati e discriminatori. Detto obbligo, inoltre, non avrebbe più ragione di esistere poiché il Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, ha disposto la soppressione dell'imposta sui premi relativi ai contratti di rendita vitalizia. L'amministrazione finanziaria italiana ha ritenuto fondate le osservazioni formulate dalla Commissione UE ed ha riconosciuto che le attività di controllo a fini fiscali, possono essere anche conseguite attraverso mezzi meno restrittivi, quali gli accordi per lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri ed il ricorso a strumenti di assistenza reciproca tra amministrazioni dell'Unione Europea, come nel caso della Direttiva CEE 77/799 e della Direttiva CE 2008/55, valevole in materia di recupero dei crediti fiscali e di altre misure. Pertanto, al fine di adeguare il dettato normativo in tal senso, l'articolo 10 del Decreto Legge del 25.09.2009, n.135 (disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee), ha provveduto a modificare l'articolo 4-bis della legge 29.10.1961, n. 1216, con l'aggiunta del comma 6-bis, che dispone la non applicabilità dello stesso nei confronti delle imprese assicuratrici aventi sede principale negli Stati dell'Unione Europea ovvero negli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni. Il decreto legge in parola, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica Italiana il 4 novembre 2009 (Atto Senato n.1784), è stato trasmesso alla Camera dei Deputati il 10 novembre 2009, dove è in corso di esame ai fini della conversione in legge (Atto Camera n.2897).

Reclamo 2008/4701 – Mancato rimborso delle imposte sui premi assicurativi pagate in eccesso.

Con nota n. 7385 del 4 novembre 2008 la "Struttura di Missione per le Procedure di infrazione" della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie, ha comunicato di aver ricevuto dalla Commissione Europea una richiesta di informazioni in merito a un reclamo relativo al mancato rimborso, da parte dell'autorità fiscale italiana, delle imposte sui premi assicurativi pagate in eccesso ed ha chiesto informazioni atte a chiarire la questione. La questione è stata sollevata e posta all'attenzione dell'esecutivo comunitario da un'associazione per la promozione e lo sviluppo delle assicurazioni e delle riassicurazioni a livello internazionale avente sede a Londra (IUA of London). L'addebito principale rivolto all'autorità fiscale italiana trova fondamento nell'art. 4 della Legge 29.10.1961, n. 1216, con il quale è disposto che le imposte dovute sui premi assicurativi "non cessano di essere dovute" qualora il premio venga per qualsiasi causa in tutto o in parte restituito dall'assicuratore. Ciò, contrariamente a quanto avviene in altri Stati membri, nei quali, invece, i rimborsi dell'imposta sono effettuati. E' stato, inoltre, rilevato che le autorità italiane non danno corso al rimborso delle imposte, non solo quando ha luogo la restituzione di premi assicurativi a causa di cambiamenti significativi del rischio sottostante, ma anche quando si sia verificato nel versamento un vero e proprio errore contabile o amministrativo da

parte dell'assicuratore. L'attuale normativa italiana può configurarsi come una barriera agli scambi transfrontalieri ed un ostacolo alla libera prestazione di servizi in quanto dissuade gli assicuratori stabiliti in altri Stati membri della Comunità o dello Spazio Economico Europeo (SEE) dallo stipulare contratti di assicurazione nel nostro Paese (art.49 del Trattato CE e dell'art.36 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo), accrescendo, di fatto, i costi a carico degli assicuratori e dei titolari di polizze. Riguardo all'art. 4 della predetta legge 1216/1961, l'amministrazione finanziaria italiana ha rilevato la preclusione del rimborso delle imposte anche in caso di restituzione totale o parziale del premio all'assicuratore ed il fatto che la rimozione di tale ostacolo si sarebbe potuta attuare solo con una modifica normativa della disposizione in parola, che è stata successivamente formalizzata.

Procedura di infrazione n. 2006/4451 – Regime fiscale del "consolidato mondiale" (articoli da 130 a 142 del D.P.R. n. 917/1986)

La Commissione Europea aveva inviato una lettera di messa in mora all'Italia, ritenendo incompatibile con gli articoli 43 e 48 del TCE e degli articoli 31 e 34 dell'Accordo SEE, concernenti la libertà di stabilimento, la disciplina opzionale in vigore in materia di imposizione dei gruppi di società su base consolidata di cui agli art. da 130 a 142 del D.P.R. n. 917 del 1986 (consolidato mondiale), ciò con particolare riguardo a: l'obbligo di inclusione nel perimetro di consolidamento di tutte le società estere controllate (regola "all in all out"), previsto dalla nostra legislazione per contrastare l'attuazione di tecniche di tax planning di carattere elusivo; la non possibilità di trasferire in capo a persone fisiche o società da esse controllate, partecipazioni in società residenti e non, che non rientrino nel consolidamento; l'esistenza di un vincolo di durata quinquennale una volta che si sia optato per il consolidamento fiscale mondiale; la necessità di presentare un intervento preventivo all'Amministrazione finanziaria affinché sia valutata la possibilità di accedere all'opzione di consolidamento fiscale mondiale; l'obbligo per le società consolidate ed anche della consolidante di attuare una procedura di certificazione dei bilanci. In seguito alle osservazioni presentate da parte dell'Italia, la Commissione Europea ha infine adottato, in data 29 ottobre 2009, la decisione di archiviare la procedura di infrazione.

Procedura di infrazione 2004/4350 – Compatibilità comunitaria della disciplina fiscale in materia di dividendi "in uscita", sia nei confronti di Paesi dell'Unione europea, che di Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo – SEE; lettera di messa in mora (nota C(2005)3639) della Commissione del 12.10.2005 e successivo parere motivato del 28 giugno 2006 (nota C(2006)2544).

L'Italia si è adeguata al parere motivato mediante modifica normativa introdotta dall'articolo 1, commi 67, 68 e 69 della legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), con decorrenza dal 1º gennaio 2008. Ciò nonostante, l'Esecutivo comunitario, in data 21.3.2007, ha deciso di dare esecuzione al ricorso in Corte di Giustizia (saisine - exécution sans délai) ex art. 226, comma secondo, del Trattato UE. La Commissione, nonostante la modifica normativa introdotta con la legge finanziaria 2008, ha comunque notificato all'Italia in data 20.12.2007 il ricorso in Corte di Giustizia ex art. 226 del Trattato CE per mancata esecuzione del proprio parere motivato (Causa C-540/07). Il 19 novembre 2009 la Corte di Giustizia ha condannato l'Italia per la disciplina fiscale applicata ai dividendi "in uscita" antecedentemente all'articolo 1, commi 67, 68 e 69 della legge n. 244/2007. E' stata predisposta la norma di abrogazione della disposizione transitoria. Tale norma è attualmente all'esame degli organi competenti.

Procedura di infrazione n. 2008/4524 – ai sensi dell’articolo 226 del Trattato CE "Regime fiscale speciale delle Società d’Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) e non Quotate collegate (SIINQ), che impone una condizione di residenza in Italia"

La Commissione europea contesta la violazione degli artt. 43 e 48 del trattato CE e dell’art. 31 dell’Accordo SEE, relativi alla libertà di stabilimento nel territorio, rispettivamente, dei paesi membri dell’Unione europea e dei paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, ritenendo incompatibile con tali disposizioni alcune norme contenute nella legislazione fiscale italiana ed in particolare l’art. 1, commi da 119 a 141, della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007), come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 374 della Legge finanziaria per il 2008. Le norme nazionali contestate hanno per oggetto le Società di Investimento Immobiliare Quotate (di seguito le SIIQ) e stabiliscono che le stesse, quando presentino determinati requisiti - come quello di essersi costituite in forma di s.p.a., di svolgere in via prevalente l’attività di locazione immobiliare, di emettere titoli negoziati in mercati regolamentati dei paesi Ue o SEE, di essere partecipate da soci le cui azioni o diritti di percezione di utili non eccedano i valori indicati nella stessa norma in oggetto - possono optare per un regime fiscale “speciale”, implicante l’esonero del reddito, derivante dall’attività di locazione immobiliare, dalle imposte IRES ed IRAP. Tale beneficio fiscale, in ogni caso, viene accordato subordinatamente alla condizione che la SIIQ abbia la residenza fiscale in Italia, ritenendosi tale requisito soddisfatto soltanto ove la sede legale dell’amministrazione, o l’oggetto principale della società, siano ubicati sul territorio italiano. L’art. 125 della Finanziaria 2007 aggiunge, peraltro, che tale esenzione può essere concessa, alle condizioni definite dall’articolo stesso, anche alle Società di Investimento Immobiliare non Quotate (SIINQ). Tale normativa, tuttavia, non consente l’estensione del regime fiscale speciale, di cui sopra, ai redditi da locazione immobiliare prodotti in Italia dalle SIIQ le quali, pur presentando per il resto tutti i requisiti per l’accesso a tale regime, non sono tuttavia residenti fiscalmente in Italia, avendo sul territorio italiano solo una “stabile organizzazione” (filiale o agenzia). Quindi una SIIQ residente in Italia può usufruire, rispetto al reddito da locazione prodotto da una filiale italiana, di sgravi fiscali che non vengono, per converso, concessi quando la titolare di tale agenzia in Italia è una SIIQ residente all’estero. Pertanto, la minore competitività delle SIIQ residenti in altri paesi membri o SEE, rispetto alle SIIQ italiane, si traduce in un disincentivo, per le SIIQ estere, dall’insediare in Italia le loro succursali. Ne deriva, a causa della limitazione, di fatto, della possibilità di ubicare filiali sul territorio italiano, che le SIIQ comunitarie o SEE, residenti fiscalmente fuori di Italia, subirebbero una restrizione della loro libertà di stabilimento, come sancita dalle norme del Trattato CE e dell’Accordo SEE. In data 27 novembre 2008 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell’art. 226 TCE. Con l’articolo 12 del Decreto-Legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è stata data esecuzione alle richieste dell’esecutivo comunitario contenute nella lettera di Messa in Mora.

Procedura di infrazione n. 2008/4145 – ai sensi dell’articolo 226 del Trattato CE Regime fiscale dei fondi d’investimento non armonizzati di diritto estero – Art. 11, comma 4, della legge n. 344 del 1993 ed art. 10-ter, 5 e 6 della legge n. 77 del 1983.

La Commissione ritiene incompatibili con i principi di diritto comunitario relativi alla libera circolazione dei capitali nell’ambito dell’Unione Europea (art. 56 del Trattato CE) e Spazio Economico Europeo (art. 40 dell’Accordo SEE) la disciplina fiscale nazionale applicata ai proventi derivanti dalle partecipazioni ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari esteri non conformi alle direttive comunitarie (fondi “non armonizzati”) prevista

dall'art. 10-ter, commi 5 e 6, della legge n. 77 del 1983 al confronto con il trattamento fiscale accordato dalla normativa nazionale italiana ai fondi non armonizzati stabiliti in Italia di cui all'art. 11, comma 4, della legge n. 344 del 1993. In data 23 marzo 2009 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE. Con l'articolo 14 del Decreto-Legge 25 settembre 2009, n. 135, era stata data esecuzione alle richieste formulate dalla Commissione europea nella lettera di Messa in Mora. Tuttavia, detta norma di adeguamento è stata poi soppressa dal Senato in sede di conversione di tale decreto nella legge 20 novembre 2009, n. 166. Pertanto, il mancato adeguamento espone l'Italia alle ulteriori fasi della procedura di infrazione.

Procedura di infrazione 2005/4047 - Rimborso delle ritenute alla fonte sui dividendi versati alle società madri residenti nei Paesi Bassi da parte delle società stabilite in Italia.

La contestazione si riferisce alla prassi amministrativa che in Italia nega il rimborso delle ritenute alla fonte sui dividendi distribuiti alle società madri residenti nei Paesi Bassi. Richiesta di informazioni (lettera D(2005)32351 dell'11 agosto 2005) della Commissione, cui l'Italia ha risposto con nota 10323/2005 del 17 ottobre 2005. Lettera di messa in mora (C(2006)2679) della Commissione europea del 28 giugno 2006. In data 27.06.07, la Commissione ha emesso il parere motivato ai sensi dell'art. 226 del trattato UE.

Procedura d'infrazione n. 2006/4094 - Regime di tassazione dei dividendi distribuiti a fondi pensione stabiliti in altri Stati membri.

Con decisione del 23.07.2007, la Commissione ha statuito la messa in mora dell'Italia ai sensi dell'art. 226 del Trattato UE, nella materia di cui trattasi. Con lettera dell'11.09.2007 sono stati forniti all'UCL Finanze elementi di difesa della normativa nazionale. La Commissione con decisione del 28.06.2008 ha adottato un parere motivato ai sensi dell'articolo 226 TCE. Con l'art. 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88 - Legge comunitaria 2009, è stata data esecuzione alle richieste dell'Esecutivo comunitario.

Caso EU Pilot 422/09 "Art. 32, comma 7-bis del Decreto Legge 185/2008, convertito in Legge 2/2009 e successivamente modificato con legge 14/2009 – requisiti per la prestazione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali". Il caso viene segnalato anche se ancora non si tratta di una procedura di infrazione. Il caso è stato trattato nell'ambito del progetto pilota sulla corretta applicazione del diritto comunitario - Caso 422/09/MARK - Sono stati forniti nei tempi richiesti gli elementi di risposta alla Commissione. In particolare, nel corso di una riunione con i funzionari della stessa Commissione sono stati forniti gli elementi relativi ad alcuni punti controversi della questione. Al riguardo è stato chiarito che gli operatori stranieri non devono iscriversi all'albo e, pertanto, ad essi non si applica il limite del capitale sociale. Infatti, gli operatori economici stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea, che prestano servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali possono eseguire tali servizi anche in Italia se, in base alla certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato membro di stabilimento, possiedono requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana.

Procedura d'infrazione 2008/4219 – IVA navigazione d'alto mare.

Con decisione del 14.05.2009, la Commissione ha statuito la messa in mora dell'Italia ai sensi dell'art. 226 del Trattato UE, contestando la non corretta applicazione dell'art. 148, della direttiva IVA in particolare in ragione dei seguenti aspetti: 1) omissione del criterio

della navigazione in alto mare; 2) esclusione dall'esenzione IVA delle prestazioni non determinate, destinate a sopperire ai bisogni diretti delle navi, degli aeromobili e del loro carico; 3) esenzione delle cessioni di navi ad organi dello Stato. È stata elaborata una proposta di modifica dell'art. 8bis del DPR 633/72 per esigenze di conformità con la direttiva comunitaria.

Procedura d'infrazione 2009/2275 – Artt. 8 e 9 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

Con lettera del 20 novembre 2009, la Commissione contesta all'Italia il non corretto adempimento degli obblighi derivanti dagli articoli 8 e 9 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa. In particolare, a parere dell'Esecutivo comunitario, i tabacchi lavorati, l'alcol e le bevande alcoliche immessi in consumo in un altro Stato membro e acquistati da privati per uso personale, sarebbero considerati detenuti a fini commerciali in Italia solo in riferimento ai livelli indicativi massimi e senza tenere conto degli altri criteri stabiliti a tal fine dall'articolo 9 della direttiva 92/12/CEE (art. 11 del D.Lgs. 504/1995 e art. 11 del D.L. 331/1993, convertito con modificazioni dalla legge 427/1993). Il governo italiano è invitato a presentare le proprie osservazioni entro due mesi dal 23 novembre 2009.

Richiesta di informazioni - "Direttiva sulla tassazione dell'energia, deroghe regionali":

Il 16 marzo 2009, la Commissione europea ha invitato l'Italia a trasmettere, entro due mesi, una descrizione particolareggiata del regime accise agevolato sui prodotti energetici in vigore nella regione Valle d'Aosta e a dare indicazioni in merito all'eventuale esistenza di regimi che prevedano una riduzione delle aliquote di accisa in altre regioni, in particolare quelle menzionate nella Comunicazione COM(2006)795. Con tale Comunicazione, la Commissione si era infatti espressa negativamente sul mantenimento, oltre il 31.12.2006, delle deroghe accise relative ai regimi agevolati sui prodotti energetici applicati nella regione VdA, nonché a Gorizia, Trieste e Udine. Il 19 maggio 2009, a seguito dei lavori in sede di tavolo congiunto tra i rappresentanti dell'Amministrazione statale e della regione VdA, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato alla Commissione europea la richiesta descrizione del regime agevolato regionale, evidenziando l'impegno ad adeguare, entro il 1° gennaio 2010, la pertinente normativa interna, nazionale e regionale. Si è inoltre ribadita l'avvenuta abrogazione, con legge finanziaria 2008, dei regimi agevolati precedentemente in vigore a Gorizia, Trieste e Udine. La Commissione europea non ha ancora dato formalmente seguito alle dette osservazioni. Lo schema di norma di adeguamento nazionale è attualmente al vaglio dell'Ufficio Legislativo-Finanze; il 22 settembre 2009, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato alla Commissione europea l'approvazione, da parte della Giunta regionale VdA, del d.d.l.r. di abrogazione delle norme regionali.

Richiesta di informazioni – "Applicazione della procedura dell'inversione contabile ai servizi transfrontalieri"

Il 25.9.2009 la Commissione europea ha invitato l'Italia ha trasmettere, entro due mesi, osservazioni in merito alla prassi seguita dalle autorità fiscali nazionali nell'applicare l'art. 17, terzo comma, del DPR n. 633/72 in relazione a prestazioni di servizi relativi a beni immobili (art. 45 direttiva IVA) effettuate da soggetti non residenti ai sensi degli articoli

194 e 214 della direttiva IVA (applicazione del reverse charge facoltativo e conseguente non obbligo di identificazione del prestatore). In particolare, secondo la Commissione, l'applicazione del reverse charge pare subordinata alla condizione che i servizi resi dal prestatore non residente siano utilizzati dal committente per l'esercizio dell'attività di impresa. La Commissione chiede di sapere con che modalità il prestatore non residente avrebbe l'obbligo di accertarsi dell'uso effettivo da parte del committente dei servizi prestati, e se a tal riguardo sarebbe sufficiente che il committente sia in possesso di partita IVA.

Il 26.10.2009 sono stati inviati all'Ufficio Legislativo-Finanze gli elementi di risposta, secondo cui nelle more dell'adeguamento normativo che avverrà, con effetto 1° gennaio 2010, con il recepimento della direttiva 2008/8/CE, l'ordinamento italiano risulta in linea con la normativa CE, così come interpretata dalla Corte di Giustizia europea.

Eu-Pilot 602/09/TAXUD

Il progetto Eu-Pilot ha l'obiettivo di risolvere rapidamente problemi che emergono in relazione all'attuazione del diritto comunitario, nei confronti di cittadini ed operatori. A seguito di un avviso di accertamento, in data 25 ottobre 2009, la Commissione ha chiesto informazioni sul corretto recepimento dell'art. 143, lett. b), della direttiva IVA, relativo alle franchigie di trasporto, nell'ambito del territorio nazionale, per beni importati di valore non superiore a 22 euro. In data 18 novembre è stata data comunicazione del corretto recepimento della normativa. Non si conoscono i reali motivi dell'accertamento.

Condono fiscale in materia d'IVA bis – Ricorso per inadempimento ex art. 226 Trattato CE, Corte di Giustizia delle Comunità europee, Causa C-174/07 (Commissione c/Repubblica Italiana).

Con sentenza dell'11 dicembre 2008 la Corte di Giustizia CE ha condannato l'Italia perché prorogando il condono previsto per gli anni di imposta 1997/2001 anche al 2002 ha violato la direttiva IVA rinunciando ad ogni controllo sull'applicazione della stessa. Analogamente a quanto avvenuto con la causa C-132/06, la procedura d'infrazione n. 2006/2227 che ha dato origine alla causa è stata archiviata dalla Commissione Europea senza ulteriori richieste di ottemperanza nella riunione del 25 giugno 2009.

Richiesta di Informazioni della Commissione Europea - Sanzioni Pecuniarie applicabili al meccanismo dell'inversione contabile

Il 26 agosto 2009 la Commissione Europea ha chiesto chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6, comma 9/bis del decreto legislativo 18/12/1997, n. 471, relativo alle sanzioni pecuniarie applicabili in caso di mancato o errato assolvimento dell'Iva rispetto alle operazioni intracomunitarie soggette al meccanismo dell'inversione contabile.

Il 9 novembre 2009 sono stati inviati all'Ufficio Legislativo-Finanze i chiarimenti richiesti.

Questioni pregiudiziali di altri Stati membri.

Nel corso del 2009 sono state esaminate al fine di valutare l'opportunità di intervento in causa circa 40 questioni pregiudiziali sollevate da altri Stati membri avanti alla Corte di Giustizia CE e attinenti all'imposizione indiretta (IVA o accise) e doganale.

Deroghe direttiva Iva e accise

Deroga per introdurre una franchigia IVA per i soggetti passivi minimi.

Il 6 novembre 2007 è stata presentata una richiesta di deroga per applicare una franchigia IVA ai soggetti passivi con un volume d'affari fino a 30.000€. Dopo due integrazioni di istruttoria, la Commissione europea ha presentato la proposta di autorizzazione che è stata approvata dal Consiglio con decisione 2008/737/CE del 15 settembre 2008 concedendone l'applicazione retroattiva dell'autorizzazione a partire dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2010.

Il 30 novembre 2009 è stata inoltrata, ai competenti servizi di rappresentanza la richiesta formale di proroga della deroga, che scade il 31/12/2010 (pur essendo a regime in Italia).

Deroga per applicare l'inversione contabile alle cessioni di cellulari e prodotti elettronici.

La richiesta, presentata il 20 luglio 2007, è stata seguita da successive integrazioni di informazioni ai servizi competenti della Commissione europea, la quale tuttavia ritiene che non sussistano sufficienti prove dell'utilità a fini antifrode della misura proposta, chiedendo nell'estate 2008 che essa venga ritirata. Le ultime informazioni trasmesse in risposta alla lettera della Commissione europea del 18 febbraio 2009 risalgono al 16 ottobre 2009 e confermano la significatività della frode carosello nei settori della telefonia, dell'elettronica e dell'informatica in Italia. Gli esiti della richiesta di deroga sono strettamente legati alle discussioni del Consiglio UE sulla proposta di direttiva, COM (2009) 511 def. del 29 settembre 2009, che prevede l'applicazione opzionale e temporanea dell'inversione contabile a taluni beni e servizi gravemente colpiti dalla frode dell'IVA intracomunitaria. La proposta infatti permetterebbe di introdurre l'inversione contabile nei settori oggetto della richiesta di deroga.

Deroga per i servizi congressuali prestati dalle agenzie di viaggio.

Il 12 marzo 2008 è stata presentata una richiesta di deroga per consentire alle agenzie di viaggio, soggette ad un regime speciale IVA obbligatorio, di poter consentire il recupero del IVA assolta sulle spese congressuali. Nonostante i supplementi di istruttoria predisposti per i servizi comunitari competenti non è stato possibile al momento addivenire ad un esito positivo della richiesta che, con lettera del giugno 2008, l'Esecutivo comunitario ha chiesto di ritirare, ma alla quale è stato risposto fornendo informazioni sopravvenute.

Richiesta deroga gasolio commerciale

Nel 2007 è stata presentata una domanda di deroga ai sensi dell'art. 19 della direttiva 2003/96/CE, in merito all'art. 18, par. 11 della medesima direttiva, in scadenza al 31 dicembre 2007, per applicare fino al 31 dicembre 2013, per la definizione di usi commerciali, un peso a pieno carico massimo ammissibile compreso tra le 3,5 tonnellate e le 7,499 tonnellate per il gasolio commerciale utilizzato come propellente. La misura consiste nel riconoscimento a favore degli esercenti l'attività di trasporto di merci su gomma del rimborso di una parte dell'accisa pagata sul gasolio complessivamente acquistato nel corso di un anno. Successivamente nel corso del 2007, del 2008 e del 2009 sono state chieste ulteriori informazioni che potessero giustificare la concessione

della deroga, alle quali è stato puntualmente risposto evidenziando il ruolo determinante che hanno per l'economia italiana i veicoli rientranti in questa fascia, anche in relazione alle merci movimentate, tenuto conto della specificità del tessuto economico nazionale caratterizzato da piccole e piccolissime imprese. A settembre 2009 la DG Taxud ha informato che la DG Ambiente della Commissione ha bloccato la procedura di consultazione inter-servizi sulla proposta di decisione sulla deroga 3,5 tonnellate lanciata a metà agosto 2009. La deroga si presenterebbe di portata troppo ampia per poter essere consentita, richiedendo invece una modifica della direttiva ETD. Sul piano interno si evidenzia che la concessione della agevolazione in oggetto agli operatori risulta sospesa, non avendo la stessa copertura comunitaria dal 1° gennaio 2008.

Richiesta di deroga per i gas di scarto (Sannazzaro de' Burgondi)

Il 17 ottobre 2006 è stata presentata una richiesta di proroga di deroga per la riduzione di accise sui gas di scarto usati come prodotti energetici nel comune di Sannazzaro de' Burgondi (PV). La richiesta è stata supportata da integrazioni di istruttoria lungo tutto il 2007, la pratica è passata dai servizi fiscali comunitari a quelli della concorrenza e da successive informazioni ricevute per vie brevi sarebbe al vaglio dei servizi ambientali dalla Commissione europea. Da fine 2007 nessuna richiesta ulteriore è pervenuta a questi uffici a riguardo.

Riduzione d'accisa zone svantaggiate.

Con decisione del Consiglio del 7 aprile 2008 (2008/318/CE), l'Italia è stata autorizzata ad applicare, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento in determinate zone geografiche, fino al 31 dicembre 2012. L'autorizzazione in questione riguarda, tra l'altro, i comuni che rientrano nella zona climatica E (definita nel D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412), fino alla loro metanizzazione. Nel mese di ottobre 2009, si è tenuto un primo incontro tra le strutture competenti di questo Ministero (DF, AD, GdF) e il Ministero dello Sviluppo Economico, volto all'aggiornamento della lista dei comuni di zona E non metanizzati di cui al DM 9 marzo 1999 - ammessi, ex lege, a godere del beneficio in parola - nonché all'individuazione di una definizione chiara e precisa del concetto di comune "metanizzato".

Oli usati.

Con la Comunicazione al Consiglio del 19 dicembre 2007 (COM(2007)826 def), la Commissione europea si era espressa negativamente in merito alle richieste di deroga presentate, ai sensi dell'art. 19 della direttiva 2003/96/CE, da alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, per agevolazioni relative ai c.d. "oli usati". Le misure di adeguamento della normativa nazionale (modifica dell'art. 62, comma 5, del Testo unico delle accise) risultano inserite nell'articolo 13 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, unitamente a quelle per la PI 2004/2190 di cui sopra.

Deroga per semplificare la fatturazione dei lavori del Tunnel di Tenda (congiuntamente con la Repubblica Francese)

Il 12 giugno 2009 è stata presentata una richiesta di deroga ai sensi dell'art. 395 della

direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 per applicare una misura di deroga all'art 5 della direttiva 2006/112/CE relativa all'applicazione del regime IVA del Tunnel trasfrontaliero di Tenda.

La misura di deroga richiesta consiste nel considerare territorio italiano, ai fini Iva, anche parte del territorio francese per ciò che concerne le forniture di materiali, le prestazioni di servizi, gli acquisiti intracomunitari e le importazioni di beni destinati alla costruzione del nuovo tunnel nonché l'esercizio, la manutenzione e la sicurezza del tunnel stesso. La richiesta di deroga è contestualmente stata presentata dalla Francia. Si è in attesa di riscontro dall'Esecutivo comunitario.

Deroga per applicare una limitazione al diritto a detrazione delle spese relative ai veicoli a motore.

Il 9 ottobre 2006 è stata presentata una richiesta di deroga intesa ad ottenere l'autorizzazione ad applicare una limitazione del diritto a detrazione IVA nella misura del 60% per le spese relative ai veicoli a motore. Con decisione 2007/441/CE il Consiglio ha autorizzato la deroga fino al 31 dicembre 2010, prevedendo peraltro un obbligo di rendicontazione sull'andamento della deroga nella misura concessa al più tardi entro il 31 dicembre 2009. In merito le procedure per l'inoltro della rendicontazione intermedia sono in corso di ultimazione e nel contempo è iniziata la procedura di elaborazione di una richiesta di proroga della deroga.

ALLEGATO VIII
RICORSI PRESENTATI DAL GOVERNO
ITALIANO NEL CORSO DELL'ANNO 2009

Ricorsi presentati dal Governo italiano nel corso dell'anno 2009

Legge 4 febbraio 2005, n. 11 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari" (art. 15 lett. e).

Causa T-84/09 Italia/Commissione

Ricorso per l'annullamento della Decisione 8/12/2008 n. C(2008) 7820, notificata il 9 dicembre 2008, che esclude dal finanziamento comunitario talune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione "garanzia" nella parte in cui ha operato certe rettifiche a carico dell'Italia.

Causa T-3/09 Italia/Commissione

Ricorso per l'annullamento della Decisione della Commissione del 21 ottobre 2008, relativa all'aiuto di Stato C 20/2008 (ex 62/2008) cui l'Italia intende dare esecuzione mediante una modifica del regime di aiuti N 59/2004 relativo al meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale, portante il numero C(2008)6015 definitivo, notificata alla Repubblica italiana in data 22.10.2008 con nota 22.10.2008 n. SG-Greff (2008) D/206436.

Causa T-379/09 Italia/Commissione

Ricorso per l'annullamento della Decisione della Commissione C (2009) 5497 del 13 luglio 2009 relativa ai regimi di aiuti di Stato n. C 6/2004 (ex NN. 70/01) e C 5/2005 (ex NN 71/04) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore dei serricoltori (esenzione dalle accise sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre). Si richiede anche di condannare la Commissione delle Comunità europee al pagamento delle spese del giudizio.

Causa T-308/09 Italia/Commissione

Ricorso per l'annullamento della lettera 20/05/2009 n. 4263 della Commissione europea - Direzione generale politica regionale, avente ad oggetto: "Programma operativo regionale "Campania" 2000-2006. Numero domanda di pagamento Sysfin 2009/0154 Adonis A/723 del 12/01/2009" contenente la seguente decisione: "L'importo di 18.544.968,79 Euro relativo alle spese sostenute dopo la data del 17/05/2006 nel quadro della misura 1.7, avente per oggetto il sistema regionale di gestione e smaltimento dei rifiuti, è inammissibile".

Causa T-218/09 Italia/Commissione e EPSO

Ricorso per l'annullamento del bando dei test di accesso e dei concorsi generali per esami, al fine di costituire un elenco di idonei in vista di una futura assunzione EPSO/AST/91/09 - Assistenti (AST 3) nel settore "Offset";

Ricorso per l'annullamento del bando dei test di accesso e dei concorsi generali per esami, al fine di costituire un elenco di idonei in vista di una futura assunzione EPSO/AST/92/09 - Assistenti (AST 3) nel settore "Prestampa".

Causa T-126/09 Italia/Commissione e EPSO

Ricorso per l'annullamento dei bandi di concorso (AD 5) EPSO/AD/144/09 (sanità pubblica), EPSO/AD/145/09 (igiene degli alimenti - politiche e legislazione), EPSO/AD/146/09 (igiene degli alimenti - ispezioni, controllo e valutazione) per l'assunzione, rispettivamente di 35, 40 e 55 amministratori (AD 5) di nazionalità Bulgara, Cipriota, Ceca, Estone, Ungherese, Lettone, Lituana, Maltese, Polacca, Rumena, Slovacca, Slovena, nel campo della sanità pubblica.

Causa T-99/09 Italia/Commissione

Ricorso per l'annullamento della lettera del 02.02.2009, n. 000841 (doc. n. 1) della Commissione europea - Direzione Generale Politica Regionale avente ad oggetto "Pagamenti della Commissione differenti dall'ammontare richiesto" contenente la seguente decisione: "Pertanto, la data a partire dalla quale la Commissione europea considera inammissibili le spese relative alla misura 1.7 del POR 2000-2006 è il 29 giugno 2007 e non il 17 maggio 2006, come annunciato nella nota 22.12.2008 sopra richiamata";

Ricorso per l'annullamento della lettera del 06.02.2009, n. 001059 (doc. n. 2) della Commissione europea - Direzione Generale Politica Regionale avente ad oggetto "Interruzione della domanda di pagamento e richieste informazioni relative alle rettifiche finanziarie a norma dell'art. 39 del Reg. 1260/99 OR Campania" contenente la seguente decisione: "Pertanto, la data a partire dalla quale la Commissione europea considera inammissibili le spese relative alla misura 1.7 del POR 2000-2006 è il 29 giugno 2007 e non il 17 maggio 2006, come precedentemente indicato";

Ricorso per l'annullamento della lettera del 22.12.2008, n. 012480 (doc. n. 3) della Commissione europea - Direzione Generale Politica Regionale avente ad oggetto POR Campania 2000-2006 (CCI n. 1999 IT 16 1 PO 007) - Conseguenze della procedura di infrazione 2007/2195 sulla gestione dei rifiuti in Campania, con la quale "la Commissione chiede di dedurre, a partire dalla prossima domanda di pagamento, tutte le spese a valere sulla misura 1.7 sostenute dopo il 29 giugno 2007".

PAGINA BIANCA

ALLEGATO IX

PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALLA
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME

(Art. 15 della Legge 11/2005)

Anno 2009

Provvedimenti adottati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome

Anno 2009

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha adottato i seguenti provvedimenti:

- Parere sullo schema di disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge Comunitaria 2009. (Atto rep. n. 41/CSR del 26 febbraio 2009);
- Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'applicazione della Comunicazione della Commissione Europea – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di Aiuti di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica. (Atto rep. n. 70/CSR del 8 aprile 2009);
- Intesa sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico attuativo della delibera CIPE del 18 dicembre 2008, n. 110 recante: "Criteri e modalità di funzionamento del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà". (Atto rep. n. 109/CSR del 29 luglio 2009);
- Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per la definizione del sistema di gestione e controllo dei Programmi di cooperazione transnazionale e interregionale di cui alla delibera CIPE n. 158 del 21 dicembre 2007. (Atto rep. n. 187/CSR del 29 ottobre 2009);
- Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano sul rispetto degli obblighi di trasparenza e di informazione nell'utilizzo dei fondi europei di cui al Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione europea (Atto n. 215/CSR del 26 novembre 2009).

La Conferenza unificata ha adottato i seguenti provvedimenti:

- Intesa sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea relativa ai 24 membri titolari e ai 24 membri supplenti del Comitato delle Regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 263 del Trattato istitutivo della Comunità europea, per il quadriennio gennaio 2010 – gennaio 2014. (Atto rep. n. 37/CU del 29 ottobre 2009);
- Parere, per gli aspetti di competenza, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 recante: "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee". A.S. 1749. (Atto rep. n. 71 /CU del 12 novembre 2009).